



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

Prot. N. 2686

### VARIAZIONE TABELLARE

L'art. 1 comma 27 del decreto legislativo 26 novembre 2021 n. 206 prevede, con efficacia del 22.6.2021, una procedimentalizzazione relativa all'assunzione dei provvedimenti di messa in sicurezza del minore in situazione di pericolo o di abbandono, di cui all'art. 403 c.c., assoggettandoli al meccanismo della convalida. Si dispone in particolare che, assunto il provvedimento ex art. 403 c.c. dalla pubblica autorità, su ricorso del pubblico ministero, entro le successive quarantotto ore, il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo entro 15 giorni. Si tratta di una delle disposizioni a carattere precettivo contenute nella legge di riforma del processo civile, che, sulla base della disposizione transitoria di cui all'art. 1 comma, entreranno in vigore nel termine centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

A seguito di riunioni con i magistrati dell'Ufficio, si sono discusse le modalità di applicazione delle suddette norme, venendo in considerazione, stante la brevità dei termini previsti per la convalida, di stabilire con criterio tabellare le modalità di assegnazione di tali procedimenti. Si premette che è pacifica in ambito civile l'insussistenza di una causa di incompatibilità per il giudice che abbia emesso il provvedimento cautelare nel successivo giudizio di merito (cfr. Corte Costituzionale, 26 maggio 1998, n.193). Pertanto, anche se il legislatore distingue tra il giudice delegato alla convalida e il giudice relatore, non è escluso che le due figure possano coincidere.

Atteso che i magistrati dell'ufficio sono assiduamente presenti, si è ritenuto funzionale alla buona organizzazione dell'ufficio che dal lunedì a venerdì le convalide ex art. 403 c.c. siano assegnate allo stesso giudice tabellarmente delegato alla trattazione del procedimento e che fisserà l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, secondo il proprio calendario. Tale assetto appare funzionale, in quanto il procedimento di convalida di cui all'art. 403

c.c. confluisce nel procedimento civile di cui agli artt. 330 c.c. – 333 c.c. e 336 c.c., che viene contestualmente instaurato, atteso che nello stesso ricorso il PMM formula la domanda di convalida e di assunzione dei provvedimenti *de potestate*.

La creazione di un turno di reperibilità per l'emanazione dei provvedimenti di convalida si pone dunque limitatamente alla giornata del sabato. I magistrati dell'ufficio si sono accordati sull'opportunità di prevedere che i tre giudici, escluso il presidente, si alternino nell'arco del mese nei seguenti termini: le convalide dal 1 al 10 di ogni mese saranno assegnate al dr. Pavese, le convalide dall' 11 al 20 di ogni mese saranno assegnate al dr. Mistrulli e le convalide dal 21 alla fine di ogni mese saranno assegnate al dr. Santomassimo. Il giudice della convalida dovrà dunque fissare nei termini di legge l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice tabellarmente individuato, secondo il suo calendario.

DISPONE la modifica della tabella ordinaria, con riferimento dei provvedimenti di convalida di cui all'art. 403 c.c., nel senso declinato in premessa, con formazione di un turno di reperibilità nella giornata del sabato nei termini indicati.

Il presente provvedimento sarà efficace con il parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (par. 40 comma 2 della circolare sulla formazione delle tabelle 2020 - 2022);

Si comunichi il presente provvedimento ai magistrati interessati, che potranno proporre osservazioni entro dieci giorni;

si comunichi altresì il predetto al Presidente della Corte di Appello per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi per conoscenza il provvedimento ai giudici onorari, ai Responsabili delle Cancelleria dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Lagonegro, Potenze e Matera.

Si provveda all'inserimento nel Cosmapp.

Potenza, 28.4.2022.

Il Presidente  
D.ssa Valeria Montaruli